



COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art.26, comma 1, lett.b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.)

e
MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art.26, comma 3, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81)

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – “PROGETTO
FIORDALISO 5”

Stazione Appaltante
Comune di Mascalucia

Indirizzo sede legale: P.zza Leonardo Da Vinci, Mascalucia

Datore di Lavoro: Leonardi Giovanni, Sindaco pro tempore – Tel: 0957542271

R.U.P.:

R.S.P.P.:

Medico Competente:

Appaltatore del Servizio

Impresa:

Indirizzo Sede Legale:

Tel: – **Fax:**

P.IVA:

Iscr. Albo Società Coop.:

e-mail:

Legale Rappresentante:

Responsabile tecnico-organizzativo:

R.S.P.P.:

Medico Competente:

Importo complessivo dell'appalto: €

INTRODUZIONE

Il presente documento, allegato al capitolato d'appalto, è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

In sede di stipula del contratto d'appalto sarà cura dell'ente appaltante valutare l'opportunità di integrarlo e sottoporlo all'attenzione dell'aggiudicatario.

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del capitolato d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva.

Si trascrive l'art. 26 del D. Lgs. 81/08, per come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106:

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

((3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.))

((3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.))

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o

dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nel presente appalto di

LAVORI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>
DURATA MAX. DEL CONTRATTO	
	Mesi 15

Descrizione sintetica
<p>Il progetto tende a rendere più efficienti ed efficaci i servizi resi alla cittadinanza dai Servizi sociali del Comune di Mascalucia attraverso la cura ed ottimizzazione del rapporto e il contatto diretto con gli utenti al fine di poter determinare la tipologia di intervento più idoneo da applicare ad ogni singolo caso e alla valutazione delle condizioni del disagio economico territoriale per una più attenta e accurata distribuzione di contributi economici a nuclei familiari indigenti;</p>

PERSONALE UTILIZZATO

n. 2 ASSISTENTI SOCIALI MESI _____
 n. 1 AMMINISTRATIVO MESI _____

ATTIVITA'

- Creazione, cura ed aggiornamento della banca dati degli utenti assistiti, per una corretta programmazione degli interventi e per la realizzazione del sistema informativo distrettuale;
- assistenza agli utenti per la presentazione delle richieste al fine di ottenere l'erogazione di fondi regionali per gli interventi per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
- assistenza all'utenza relativa ai soggetti diversamente abili al fine di offrire un servizio di informazione relativo alla normativa vigente in materia;
- esame e valutazione delle pratiche concernenti le istanze inoltrate al fine di ottenere benefici economici;
- indagini preliminari;
- accertamenti domiciliari finalizzati;
- relazioni individualizzate (anamnesi di casi individuali, familiari, valutazione delle condizioni abitativa, socio- economica – igienico – sanitaria e culturale dei nuclei familiari in esame)

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: PROGETTO DENOMINATO "FIORDALISO 5".

Il Progetto prevede un'attività interna d'ufficio, con l'impiego di 2 assistenti sociali e n. 1 collaboratore amministrativo, in affiancamento con il personale comunale di vari uffici e nell'ambito degli stessi locali. La Cooperativa sociale aggiudicataria opererà con il proprio personale interessato al progetto in piena autonomia organizzativa e gestionale, sotto la guida di un proprio responsabile tecnico-organizzativo e il coordinamento di un responsabile con specifica esperienza nel settore, indicato dall'Amministrazione appaltante, rispettando gli orari di apertura degli Uffici comunali ed il monte ore settimanale previsto dal progetto.

Orari di servizio o modalità di attuazione del progetto differenti, comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti, dovranno essere concordati tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile della Cooperativa.

Come da Capitolato d'Oneri allegato al Contratto, la ditta che si occuperà del Servizio si assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone e alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni previste in progetto. La stessa ditta si impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, comprese formazione ed informazione del personale ed eventuale sorveglianza sanitaria, assumendo a suo totale carico tutti gli oneri relativi.

Non si ritengono presenti rischi interferenziali né, quindi, costi relativi.

Il presente documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, nella fasi esecutive e nella redazione del verbale di coordinamento tra la Ditta, il RUP e il Capo Area competente o Referente di sede con l'evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti contromisure.

